



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

23/2012
APRILE/6/2012 (*)
20 Aprile 2012

**IL DECRETO LEGGE 16/2012, C.D.
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, HA
MODIFICATO, CON DECORRENZA
02/03/2012, IL TERMINE ENTRO CUI
TRASMETTERE TELEMATICAMENTE
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LE
DICHIARAZIONI D’INTENTO
RILASCIATE DAGLI ESPORTATORI
ABITUALI.**

Come noto, **gli esportatori abituali per poter acquistare beni/servizi senza applicazione dell’IVA devono inviare ai propri fornitori un’apposita dichiarazione d’intento** che può riguardare un singolo

acquisto, acquisti effettuati fino ad una data non successiva al 31 dicembre dell'anno in corso o acquisti fino a concorrenza di un determinato importo.

I soggetti che ricevono tali dichiarazioni devono, ai sensi della legge 311/2004, **inviare telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando un apposito modello approvato con Provvedimento del 14/03/2005.**

Questo **oneroso adempimento** è stato introdotto, nel panorama tributario italiano, al fine di contrastare le tante frodi in materia di IVA, stabilendo pesanti sanzioni in caso di omissione o di errori nell'invio della comunicazione soprattutto nei confronti del fornitore che omette o invia con dati inesatti la comunicazione.

Recentemente, nell'ambito del c.d. "Decreto sulle semplificazioni" (art. 2 comma 4), con lo scopo di semplificare l'adempimento in questione e **migliorare il rapporto fisco-contribuente**, è stato modificato il termine di presentazione, prevedendo che la relativa comunicazione debba essere inviata entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta, a nulla rilevando il momento di ricevimento della dichiarazione d'intento.

Si ricorda che con la normativa previgente il termine per l'invio della comunicazione era il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione da parte del fornitore.

Di conseguenza, la presentazione della comunicazione in esame **va collegata** non al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì **al fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell'IVA** in virtù della dichiarazione ricevuta. Pertanto, **nessun obbligo di comunicazione**

sussiste laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione.

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il nuovo termine di presentazione della comunicazione è connesso, non solo all'emissione della fattura nei confronti dell'esportatore abituale, ma anche **alla periodicità di liquidazione IVA adottata** dal cedente/prestatore, per cui si avrà:

**CONTRIBUENTE
MENSILE**

La comunicazione va inviata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la “prima fattura” senza applicazione dell’IVA.
Es.: dichiarazione d'intento ricevuta a maggio 2012 per la quale la prima fattura senza Iva verrà emessa a giugno 2012, la comunicazione scadrà il 16 luglio 2012.

**CONTRIBUENTE
TRIMESTRALE**

La comunicazione va inviata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la “prima fattura” senza applicazione dell’IVA.
Es.: dichiarazione d'intento ricevuta a giugno 2012 per la quale la prima fattura senza Iva verrà emessa a luglio 2012, la comunicazione scadrà il 16 novembre 2012.

MODALITÀ DI INVIO

Il modello va inviato, **esclusivamente in via telematica direttamente** dal contribuente, ovvero **tramite un intermediario abilitato**.

A seguito dell'invio della comunicazione l'Agenzia delle Entrate rilascia, come di consueto, un'apposita **ricevuta attestante il ricevimento dei dati**.

È considerato tempestivamente presentato il modello inviato nei termini previsti ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad

una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

QUADRO SANZIONATORIO

L`**articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471** (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) al comma 4-bis, prevede che: "**il cedente/prestatore che non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti**" è punito con la sanzione prevista nel comma 3' che a sua volta dispone che "chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento..., e` punito con la **sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta**, fermo l'obbligo del pagamento del tributo".

Il comma 3 del suddetto art. 7 prevede che "**qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa**".

E` inoltre previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 384, della legge **311/2004**, che: "chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione..., o la invia con dati incompleti o inesatti, **è responsabile in solido con il soggetto acquirente** dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta".

Ciò tuttavia non significa che il cedente debba condurre un'indagine per verificare se l'esportatore abituale ricopra davvero tale *status* secondo quanto disposto dalla normativa in materia, ma, ai fini di evitare di rispondere in solido, **si deve limitare a riscontrare la conformità alle disposizioni di**

legge delle dichiarazioni di intenti presentate dagli acquirenti, rimanendo la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità di tali attestazioni totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione (cfr. Cassazione, sentenza 28948/2008).

Con **circolare n. 10 del 16 marzo 2005, par. 9.3**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento e *contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, bensì quella prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997, vale a dire la sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria*. Ovviamente in tale circostanza, in assenza di evasione d'imposta, la responsabilità solidale non rileva.

E` di tutta evidenza come le sanzioni previste risultino spropositate rispetto ad un adempimento che è di natura formale, **quindi Gentili Colleghe e Cari Colleghiattenzione !!!!!.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC